11174-26

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|---|---|---|
| ANDREA GENTILI | - Presidente - | Sent. n. sez. 246 |
| LORENZO ANTONIO BUCCA | - Relatore - | UP - 06/02/2026 |
| SILVIA BADAS | | R.G.N. 36531/2025 |
| PIA VERDEROSA | | |
| MARIA BEATRICE MAGRO | | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di LA SPEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e dell'avv.to [redacted], difensore di [redacted] che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 4 giugno 2025, il Tribunale di La Spezia condannava [redacted] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 92, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 81/08. All'imputato, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, era stato contestato di aver omesso di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte della ditta subappaltatrice "[redacted] Srls", delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) della stessa nonché di assicurare

la complementarietà tra POS e PSC e di adeguare quest'ultimo all'evoluzione dei lavori.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi.

2.1 Con il primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova.

La difesa lamenta che il giudice di primo grado abbia fondato il giudizio di colpevolezza su un'argomentazione illogica e contraddittoria. In particolare, si sostiene che, a fronte di un'imputazione incentrata sull'omesso controllo nei confronti della ditta subappaltatrice "[redacted] Srls", la motivazione della sentenza si sia concentrata quasi esclusivamente sui rapporti tra l'imputato e la ditta appaltatrice "[redacted] Srls". Il giudice avrebbe desunto la responsabilità per l'omesso controllo sul POS della "[redacted] da un presunto obbligo violato nei confronti della "[redacted] (la verifica del POS prima dell'invio della notifica preliminare), obbligo che la difesa ritiene peraltro inesistente.

2.1.1 Si deduce, inoltre, il travisamento della prova in relazione a plurimi elementi:

la circostanza che l'imputato non fosse a conoscenza della presenza in cantiere della "[redacted] come emergerebbe dalla mancanza di contatti telefonici, dalla sua presenza in cantiere solo in due occasioni e dal fatto che solo la "[redacted] fosse menzionata nel PSC e nella notifica preliminare;

l'impossibilità materiale di verificare il POS della "[redacted] in quanto redatto solo il giorno precedente un infortunio sul lavoro verificatosi in data 11/2/2025 in cantiere e mai trasmesso all'imputato, come confermato dai testi escussi;

l'erronea interpretazione delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e il direttore dei lavori, geom. [redacted] Il giudice avrebbe presunto, senza alcuna prova, che l'oggetto di tali colloqui fosse l'andamento del cantiere, travisandone altresì la durata, indicata in minuti anziché in secondi, come risulterebbe dalle trascrizioni della deposizione del teste [redacted]

2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione del diritto di difesa - omessa contestazione di fatto diverso di cui al capo d'imputazione".

Il ricorrente sostiene che, avendo la sentenza di condanna fondato la responsabilità su condotte omissive relative alla ditta "[redacted] Srls" (mancato sollecito e controllo del relativo POS), si sarebbe in presenza di un "fatto diverso" rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, che riguardava esclusivamente la ditta "[redacted] Srls". Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per una nuova contestazione ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. e non condannare

l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, così violando il diritto di difesa e determinando la nullità della sentenza.

3. La Corte d'appello, rilevato che la sentenza non era appellabile, ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte.

4. Con memoria inoltrata il 13 gennaio 2026 la difesa ha proposto motivi nuovi denunciando la "motivazione illogica". Si ribadisce che non gravava sull'imputato verificare l'idoneità della ditta esecutrice né di inviare la notifica preliminare di cantiere e si osserva che le telefonate intercorse fra l'imputato e [redacted] erano state assai più brevi di quanto rappresentato in sentenza in quanto il teste [redacted] correggendo quanto dichiarato in precedenza dal teste [redacted] aveva indicato la durata delle telefonate in 87 secondi, 432 secondi e 205 secondi. Con il secondo motivo, si eccepisce nuovamente la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

È stata anche depositata dalla difesa una memoria di replica alla requisitoria del PG.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile articolandosi in argomenti manifestamente infondati o non attinenti al ragionamento probatorio contestato.

Non è superfluo ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 5506 del 3/11/2023, dep. 2024, Ewansiha).

2. È pacifico che l'imputato ricopriva le qualifiche di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di demolizione di un immobile sito a [redacted] di proprietà di [redacted]

Non sono stati oggetto di contestazione neppure i dati fattuali riportati a pag. 2 della sentenza relativi: all'inizio dei lavori nel cantiere; alla data di trasmissione della notifica di cantiere al Comune, al contenuto della comunicazione e alle

modalità di trasmissione. Né è stato contestato che nel cartello di cantiere era stata indicata come data di inizio dei lavori il 28/4/2022 e che intervennero tre telefonate, il 29/4, il 2/5 e il 4/5, fra l'imputato e il direttore dei lavori, risultando la denuncia del vizio di travisamento della prova limitato alla durata delle telefonate.

2.1 Tali circostanze sono state poste a base del processo inferenziale della Corte territoriale che ha sottolineato la palese irregolarità in cui versava, alla data dell'11/5/2022 tanto la [redacted] S.r.l., cui erano stati affidati i lavori di demolizione, quanto la [redacted] S.r.l.s., cui tale intervento era stato subappaltato, non avendo nessuna delle due società provveduto a inviare il Piano operativo di sicurezza al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

2.2 Il Tribunale, ancora, si confronta con la versione dell'imputato, secondo cui non era stato informato né del subappalto né dell'inizio dei lavori ma la ritiene non significativa.

Le conversazioni telefoniche con il direttore dei lavori nei giorni immediatamente prima e subito dopo l'ipotizzato inizio dei lavori (2/5/2022) e le date di inizio lavori indicate nel cartello di cantiere (28/4/2022) e nella notifica di cantiere (9/5/2022) sono state, infatti, interpretate come un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a smentire la tesi difensiva dell'assoluta inconsapevolezza dell'operatività del cantiere o, comunque, a rendere concreta e altamente verosimile la possibilità che i lavori potessero essere iniziati nonostante la ditta affidataria non avesse ancora ottemperato agli obblighi relativi alla sicurezza da cui era gravata.

2.3 In entrambe le opzioni ricostruttive, per il Tribunale, la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza, i cui obblighi di alta vigilanza non potevano essere elusi attraverso una condotta meramente passiva o attendista, avrebbe imposto a [redacted] di verificare quanto stava avvenendo nel cantiere, adempimento che gli avrebbe permesso di accertare la presenza della [redacted] Srls e quindi di esigere l'esibizione del POS e di verificarne la compatibilità con il PSC, adeguando quest'ultimo all'intervento in cantiere della ditta subappaltatrice.

La violazione dell'obbligo di controllo imposto dall'incarico assunto conduce, per il Tribunale, alla conclusione che la responsabilità di [redacted] per l'omesso controllo sulla ditta subappaltatrice potesse essere affermata nonostante la sua asserita ignoranza della presenza della [redacted] Srls nel cantiere.

3. A tale processo inferenziale la difesa oppone che il coordinatore per la sicurezza non era tenuto a controllare il POS della ditta esecutrice prima di effettuare la notifica preliminare di cantiere.

Sennonché il mancato controllo è, nella motivazione che sorregge la condanna, collegato non all'invio della notifica di cantiere ma all'inizio dell'attività, di cui l'imputato era stato informato o che avrebbe dovuto accertare, stante i molteplici elementi, da lui conosciuti, che rendevano una tale possibilità come assai probabile e la mancata trasmissione, da parte della [redacted] del POS. In altre parole, una volta trasmessa al Comune la comunicazione che collocava l'inizio dei lavori il 9/5/2022, l'imputato, non avendo ancora ricevuto il POS della ditta che sapeva essere affidataria dei lavori, avrebbe dovuto intervenire per verificare se i lavori fossero iniziati e imporre, in tale caso, alla ditta che stavano operando il rispetto degli obblighi cui erano gravate.

3.1 Anche la successiva doglianza, con cui si rappresenta che l'imputato ignorava che nel cantiere operava la ditta [redacted] non si confronta con la motivazione contestata che non addebita a [redacted] di aver saputo ed essere rimasto inattivo ma di aver omesso "qualsiasi controllo", violando gli obblighi su lui gravanti, così non accertando che la società che stava eseguendo i lavori era una subappaltatrice della [redacted]

3.2 Nel ragionamento probatorio tratteggiato in sentenza è, infine, del tutto marginale se i dialoghi fra [redacted] e il direttore dei lavori si protrassero per circa 700 secondi o 700 minuti, risultando la valenza indiziaria insita nell'esigenza del contatto che, in mancanza di versioni alternative della difesa, non può che essere collegata con l'avvio dell'attività nel cantiere.

3.3 Le doglianze difensive, pertanto, non individuano nel percorso logico del Tribunale carenza argomentative o manifeste illogicità risultando prive del requisito della specificità estrinseca non confrontandosi con gli snodi salienti del ragionamento probatorio del Tribunale.

4. Quanto esposto consente di disattendere anche l'eccezione di nullità relativa all'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rappresentando l'omessa verifica dell'operato della ditta [redacted] Srls il fatto storico contestato per cui è intervenuta condanna. Il riferimento, in motivazione, alle condotte tenute (o omesse) nei confronti della ditta appaltatrice [redacted] non costituisce la descrizione di un fatto diverso, ma rappresenta un passaggio argomentativo utilizzato dal giudice per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e per confutare la rilevanza della tesi difensiva dell'inconsapevolezza.

5. Venendo ai motivi aggiunti, le considerazioni già svolte rispondono ai motivi incentrati sulla durata delle telefonate e sulla violazione del principio di correlazione fra contestazione e sentenza. Venendo al primo motivo, ancora, va osservato che la sentenza non addebita a [redacted] l'omesso controllo della idoneità

della ditta esecutrice, per cui risulta inconferente l'argomento incentrato sull'insussistenza di un tale obbligo, ma l'omessa verifica del rispetto delle disposizioni impartite con il piano di sicurezza e di coordinamento, prima fra tutte la redazione di un piano operativo di sicurezza adeguato, obbligo discendente dall'incarico ricoperto il cui inadempimento il motivo ignora.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/2/2026

Il Consigliere estensore
Lorenzo Antonio Bucca

Il Presidente
Andrea Gentili

Depositata in Cancelleria

Oggi, 25 MAR. 2026

IL CANCELLIERE ESPERTO
*Dott.ssa Elisabetta Arrabito*